



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 3/17

Dec. n. 5/17

Il giorno 14 giugno 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 9.5.2017, proposto dal signor Edoardo ZUCCA, nato a Broni (PV) il 14.2.1960, tesserato F.M.I. 2017 con il M.C. "PAVIA", con tessera n. 17087772, nella qualità di Presidente del predetto Moto Club, in merito alla regolarità delle classifiche della gara di Campionato Italiano Under 23/ Senior, svoltasi ad Arsìè (BL) il 7 maggio 2017.

In particolare, il reclamante ha dedotto la erroneità della decisione assunta sul campo di gara in ordine all'annullamento del ritardo alla concorrente n. 285, Cristina Marrocco, motivata dalla circostanza secondo cui la stessa, nel corso della gara citata,

aveva prestato soccorso al concorrente n. 289 Andrea Spagliccia, caduto durante la competizione. Secondo l'assunto del reclamante, invero, non era applicabile alla concorrente Marrocco l'art. 11.5 del Regolamento Enduro (all'uopo richiamato nel Verbale di Giuria della gara di Arsiè), il quale, disciplinando la cosiddetta "Tolleranza Speciale", è prevista soltanto in caso di «*incidente grave*».

A sostegno del proprio assunto, il medesimo reclamante ha allegato due dichiarazioni testimoniali relative alla dinamica della gara.

Ha chiesto, quindi, seppure implicitamente, l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la modifica delle classifiche della gara del Campionato Italiano Under/23 Senior del 7.5.2017.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal reclamante Edoardo Zucca, nella spiegata qualità, è fondato e, pertanto, va accolto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni del reclamante medesimo, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Invero, risulta dagli atti ufficiali della gara citata, acquisiti al fascicolo di codesto procedimento, che il concorrente n. 289, Andrea Spagliccia, ha regolarmente terminato la gara, piazzandosi al sesto posto in classifica nonostante l'incidente occorsogli. Di conseguenza, l'incidente in cui egli è rimasto coinvolto non presentava alcun requisito di "gravità", essendo lo stesso ripartito grazie all'aiuto ricevuto sul campo di gara, tanto da terminare la competizione, come detto, al sesto posto in classifica.

Tra l'altro, come evidenziato dal Settore Tecnico Sportivo della F.M.I., interpellato sul caso che occupa, perché esprimesse il dovuto parere, anch'esso acquisito gli atti, «*Le testimonianze allegate al reclamo, delle quali la Giuria al momento in cui ha preso la decisione non era a conoscenza, evidenziano che nel corso del medesimo trasferimento in cui è stato prestato soccorso, ovvero durante il secondo giro per arrivare al COL, la pilota Marrocco si è successivamente imbattuta in una caduta che le ha fatto accumulare un ritardo di diversi minuti*».

Il medesimo S.T.S. ha, poi, rilevato che «L'articolo 11.5 della Parte prima del Regolamento Enduro che disciplina la Tolleranza Speciale specifica che la stessa può essere applicata solo in caso di "incidente grave"», concludendo, pertanto, per l'accoglimento delle istanze del reclamante, con conseguente modifica delle classifiche della gara del 7.5.2017 e della comminazione del minuto di penalità alla concorrente n. 285.

Va osservato, inoltre, che la predetta concorrente Cristina Marrocco, è stata ritualmente informata del reclamo *de quo* e che la stessa nulla ha dedotto al riguardo.

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni e di quanto prescritto dall'art. 11.5 della Parte prima del Regolamento Enduro, il reclamo proposto deve essere accolto, con ogni conseguenza in relazione alla classifica della gara di Campionato Italiano Under 23/ Senior, svoltasi ad Arsiè (BL) il 7 maggio 2017 e alla applicazione del minuto di penalità alla pilota n. 285.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il ricorso del signor Edoardo Zucca, n. q.;
- ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica della gara del Campionato Italiano Under 23/ Senior, svoltasi ad Arsiè (BL) il 7 maggio 2017 nei termini di cui in motivazione.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Edoardo Zucca, M.C. PAVIA;
- Cristina Marrocco;
- S.T.S. ;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;

- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.